



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Fornisce tutte le indicazioni inerenti alla composizione dell'Organigramma Aziendale della Sicurezza in vigore presso l'ASL Lanciano-Vasto-Chieti descrivendo le specifiche attribuzioni di ciascun soggetto individuato, delegato, designato, etc., le attività ad esso assegnate a partire da quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale ed aziendale vigente in materia

	NOMINATIVO		FIRMA
REDAZIONE	S.P.P.		
VERIFICA	RSGSL		
APPROVAZIONE	DATORE DI LAVORO		



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

1. Scopo

La presente procedura intende fornire tutte le indicazioni inerenti la composizione dell'Organigramma Aziendale della Sicurezza in vigore presso l'ASL Lanciano-Vasto-Chieti descrivendo le specifiche attribuzioni di ciascun soggetto individuato, delegato, designato, etc., le attività ad esso assegnate a partire da quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale ed aziendale vigente in materia. In particolare, è necessario porsi l'obiettivo di far conoscere ruoli, azioni e responsabilità in materia di sicurezza in ambito aziendale: Datore di lavoro, delegati del Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, RLS, lavoratori e tutti gli altri attori della sicurezza.

2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le attività e luoghi di lavoro della ASL Lanciano-Vasto-Chieti.

L'EFFICACIA DEL SGSL SI TRADUCE SCHEMATICAMENTE IN TRE AZIONI PRINCIPALI:

- **ATTUAZIONE,**
- **CONTROLLO,**
- **SANZIONI.**

1. **L'attuazione** consiste nell'applicazione dei modelli organizzativi, procedurali, operativi etc. ed è effettuata da tutti i lavoratori dell'Azienda.

Il **controllo** è effettuato da tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza compresa l'Alta Direzione attraverso due strumenti che sono "Monitoraggio/Audit interno" (a cura dei soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza) e il "Riesame della Direzione" (a cura dell'Alta Direzione). Nel seguito del presente documento sono descritti i compiti di tutte le figure.

L'adozione del sistema disciplinare si applica quando si rileva il mancato rispetto delle misure previste nel SGSL. Per l'adozione del sistema disciplinare l'Azienda individua un organismo interno (detto OdV interno) al quale attribuisce autonomi poteri di iniziativa e controllo.

3. Riferimenti normativi

Vedasi procedura PG-18 **NORMATIVA SICUREZZA** (Normativa applicabile in materia di sicurezza).

4. Abbreviazioni

Vedasi M-SGSL "Manuale Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in accordo con UNI ISO 45001:2018

5. Definizioni dei compiti e delle responsabilità

5.1. Datore di lavoro (DdL)

Il Datore di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti si identifica con la figura del Direttore Generale, figura apicale cui competono tutti i poteri di gestione, nonché di rappresentanza legale dell'Azienda Sanitaria, in quanto organo a rilevanza esterna. Il Direttore Generale, in quanto Datore di Lavoro dell'Azienda Sanitaria, è il garante strutturale della sicurezza e quindi esercita poteri di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione aziendali, così come indicato nell'articolo 18 del TUS.

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività (articolo 17 del TUS):

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Le attività che possono essere delegate ai dirigenti tramite delega valida sono (articolo 18, TUS):

- designare in via preventiva i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Le indicazioni operative utilizzate dall'Azienda per la designazione in parola sono descritte dalla procedura PG-08 **GESTIONE EMERGENZE**;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, previa consultazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione e del medico competente. Le modalità di acquisizione e distribuzione dei DPI sono regolamentate dalla procedura denominata PG-05 GESTIONE DPI;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere, mediante la diffusione del modello all'uopo predisposto, l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e del corretto utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto. Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. La procedura PG-09 GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA dettaglia il piano di sorveglianza sanitaria attuato nell'ASL Lanciano-Vasto-Chieti e ne indica le modalità di esercizio;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dagli articoli 36 e 37 del TUS. Tale compito viene svolto secondo le indicazioni previste nella procedura denominata PG-10 GESTIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r), il documento è consultabile esclusivamente in azienda. La consegna avviene utilizzando apposito modello di verbale;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente all'interno dell'azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n.1124;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni relative a:

- La natura dei rischi;
- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
- I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

5.2. I delegati del Datore di Lavoro (delegati DdL)

Nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, sono identificati quali DELEGATI del Datore di Lavoro (art.2 comma b del TUS) le seguenti figure:

- Direttori Medici di Presidio;
- Direttore di Distretto

L'Allegato 1, mediante l'esplicito riferimento alle delibere direttoriali di adozione, riassume l'insieme delle deleghe ("piano delle deleghe") elaborate e notificate ai sensi degli artt. 16 e 299 del TUS., ai soggetti sopra elencati.

5.3. Dirigenti

Per "dirigente" si intende la "persona che, in ragione alle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" (art. 2, comma 1, lettera d, TUS.).

I compiti del Dirigente corrispondono agli adempimenti delegabili che spettano al Datore di Lavoro, contenuti nell'articolo 18 del TUS.

5.4. Preposti

Nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti i Preposti sono coloro che sorvegliano l'applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori. In generale, il Preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, ecc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive dello stesso, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori. I Preposti, ai sensi dell'articolo 19 del TUS. (come modificato con la LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215), ed in tale senso sono stati individuati i seguenti soggetti:

- 1) Responsabile di settore o modulo organizzativo, ufficio o servizio (Coordinatore sanitario, amministrativo, tecnico ad es. ex Capo sala, Capo operaio, ecc.);
- 2) Dipendente che, in periodi di tempo limitati, sovrintende e/o coordina il lavoro di altri dipendenti (con assunzione della vigilanza antinfortunistica, previa comunicazione di adeguate istruzioni da parte del dirigente), anche ai di fuori della responsabilità di settore o modulo, ufficio o servizio;
- 3) Lavoratore individuato dal Datore di lavoro/dirigente (secondo le definizioni date nel TUS) come preposto della struttura di appartenenza mediante comunicazione formale all'interessato, al Servizio di Prevenzione e Protezione e inserito nell'organigramma della struttura stessa.

I soggetti di cui sopra dovranno svolgere i seguenti compiti:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Ai soggetti individuati come Preposti viene assicurata dal Datore di Lavoro (o dai datori di Lavoro) idonea formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (vds procedura PG-10 GESTIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE)

5.5. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

È l'individuo scelto dai lavoratori per verificare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il TUS prevede un numero minimo di rappresentanti (articolo 47, comma7). Il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura prevista negli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Per questa figura il testo unico non prevede sanzioni penali o amministrative proprio per tutelare la sua delicata posizione.

Ai sensi dell'articolo 50 del TUS, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- Viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- Viene consultato in merito alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente, all'attività di prevenzione incendi, all'evacuazione dei lavoratori;
- Viene consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- Riceve informazioni e documenti aziendali inerenti alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. È prevista la possibilità di accedere ai dati relativi agli infortuni occorsi, contenuti in archivi informatici;
- Riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Promuove l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Formula osservazioni in occasione delle visite e delle verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza;
- Ha la possibilità di formulare proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Ha il compito di avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Ha la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- A fronte di tali ampie attribuzioni, il RLS ha come unico obbligo quello di informare il datore di lavoro delle situazioni di rischio presenti nell'azienda di cui viene a conoscenza attraverso lo svolgimento dei suoi compiti e quello di mantenere il segreto riguardo le notizie apprese attinenti all'attività produttiva (articolo 50, comma 6, D. Lgs. 81/2008).

In allegato si riporta l'elenco nominativo degli RLS attualmente in carica



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

5.6. Addetti alle emergenze e antincendio

Sono quei lavoratori che vengono designati dal datore di lavoro, dal delegato del DdL o dal dirigente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. b del TUS. e sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

I lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti

Gli addetti alla gestione delle emergenze ed antincendio, designati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b del TUS., vengono formati con istruzione teorica e pratica sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D. M. 10 marzo 1998 ss.mm.ii. e vengono così suddivisi:

- 16 ore per attività classificate di rischio "alto";
- 8 ore per attività classificate di rischio "medio";
- 4 ore per attività classificate di rischio "basso".

Per ciò che attiene la composizione delle squadre si fa esplicito riferimento al Piano delle emergenze approvato dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti nonché alla Procedura PG-08 GESTIONE EMERGENZE

5.7. Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza

Il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza viene nominato dal Datore di Lavoro, ed ha il compito di implementare, gestire e monitorare i processi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro al fine di ottenere una corretta attuazione della politica del SGSL. Coincide con il Direttore dell'U.O.C. Prevenzione e Protezione Aziendale nonché con il RSPP Aziendale.

I suoi compiti sono:

- Analizzare tutte le attività soggette a norme in materia di sicurezza e salute, utilizzando anche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, bibliografiche, testi, ecc.;
- Individuare leggi riguardanti l'Azienda, sulla base della conoscenza degli elementi delle attività, prodotti, servizi dell'organizzazione (vds procedura PG-18 NORMATIVA SICUREZZA);
- Effettuare interviste con il Datore di Lavoro e con i Delegati per identificare eventuali altre prescrizioni o accordi volontari sottoscritti dall'azienda;
- Analizzare con il supporto dell'RTSA (Responsabile tecnico sicurezza antincendio) le attività soggette alle norme di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e conseguentemente e successivamente individuare i processi del Sistema relativi alla Gestione Antincendio da adottare e/o revisionare;
- Supportare il Datore di Lavoro in fase di individuazione delle responsabilità, autorità e ruoli (deleghe, sub-deleghe, Dirigenti, Preposti, ecc.) per l'attuazione efficace del SGSL nell'ambito aziendale;
- Verificare, controllare, proporre l'aggiornamento del SGSL al Datore di Lavoro in funzione dei mutamenti organizzativi e legislativi;
- Riportare tali requisiti in apposito registro annotando le eventuali scadenze da rispettare;
- Predisporre il "Piano di Comunicazione e diffusione" (vds. procedura PG-04 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE);
- Proporre al Datore di Lavoro gli obiettivi di miglioramento e gli indicatori relativi ai criteri di misura elaborando il Piano Annuale di miglioramento.

5.8. Sistema di controllo e sistema disciplinare

Per dare piena attuazione al Sistema SGSL, nonché assegnare ad esso piena efficacia esimente ai sensi del D.lgs. 231/2001 in termini di esenzione dalla responsabilità amministrative in relazione a reati relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamato l' art. 30 comma 3 e comma 4 del TU 81/08, come detto è necessario che Il modello organizzativo preveda, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

Quanto sopra detto, quindi si concretizza, attraverso la combinazione di due processi (di controllo e sanzionatorio) che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso ovvero il Monitoraggio/Audit interno e Riesame della Direzione, evidenziando però che tali processi rappresentano un idoneo sistema di controllo solo quando prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente soprastante il datore di Lavoro).

Si menzionano il fatto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. nr.15/VI/0015816/MA001.A001 del 11/07/2011, inoltre, ha diffuso il documento "Modello Organizzativo e gestione ex art.30 del D.Lgs.81/08: Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell' art.30 del D. Lgs.81/08) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell' art.30 del D. Lgs. 81/08) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione conformemente alle UNI ISO 45001:2018.

5.9. Il Sistema di Controllo

Sostanzialmente descrive le necessità dell'alta direzione di essere a conoscenza dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in poi MOG) adottato presso la propria azienda e della sua effettiva applicazione. In tutti e tre gli schemi a confronto questo elemento sistemico si sostanzia *nell'audit* (vds procedura PG-14 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AUDIT INTERNI) e nel riesame della direzione (vds procedura PG-17 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RIESAME). Il termine "alta direzione" nel caso di specie viene identificato con il Datore di Lavoro. Pertanto, un MOG può avere efficacia esimente se il sistema di controllo coinvolge, almeno a livello informativo, l'alta direzione a tutti i livelli.

5.10. Il Sistema Disciplinare

Previsto dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 30 deve essere "idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel "Modello" che esaurisce la previsione normativa dell'art. 6 (comma 2 lett. d).

L'adeguatezza del sistema disciplinare è condizione imprescindibile ai fini dell'efficacia del Modello e deve prevedere sanzioni, opportunamente graduate per la violazione di tutte le parti del MOG; una graduazione dovrebbe a esempio tenere conto dei seguenti elementi in grado di priorità decrescente:

- prescrizioni della normativa cogente;
- principi del codice etico;
- procedure operative;
- obblighi di segnalazione all'organismo di vigilanza;

e in generale di tutti gli elementi del sistema.

La finalità del sistema ovviamente è di tipo preventivo non punitivo e pertanto vengono attuate in caso si accerti una delle violazioni su riportate che creano o possono creare le condizioni per la commissione del reato. Qualora questo sia già avvenuto il sistema entra comunque in funzione, ma è chiaro che in questo caso è fallito lo spirito preventivo, e si innescano tutte le logiche punitive dal punto di vista normativo e penale.

Pertanto il sistema disciplinare è idoneo ed efficace se si caratterizza con una certa tempestività della reazione rispetto alla violazione delle regole del Modello; in caso di infortunio poter dimostrare in sede di giudizio, che il sistema non solo esiste su carta, ma anche è effettivamente funzionante in quanto precedentemente all'infortunio sono state effettivamente comminate sanzioni, costituisce un fortissimo sintomo dell'effettiva implementazione del sistema e quindi del "diritto" di vedersi riconoscere l'efficacia esimente.

5.11. L'Organismo di Vigilanza Interno (odv interno)

Si tratta di una delle peculiarità del sistema con "efficacia esimente" richiesto dal D.Lgs. 231/01 e di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08, sicuramente più complessa e discussa. Secondo questa importante previsione normativa, è necessario che l'organo dirigente, oltre ad aver adottato il Modello conformemente agli elementi sopra esposti, abbia

D.lgs.231/01 – Art 6. co 1, lett. B. (Organismo di vigilanza)

affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

5.11.1. Composizione dell'OdV Interno



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

Il decreto non dà indicazioni in merito alla composizione di questo peculiare elemento dell'azienda. Pertanto, indicazioni utili si possono reperire nelle varie linee guida e nella giurisprudenza.

Cioè, in funzione delle dimensioni aziendali e della complessità del sistema adottato può essere composto da un unico soggetto o da più persone. L'individuazione di tale Organismo all'interno dell'Azienda non può però prescindere dalle finalità alla base dell'impianto normativo del D.Lgs. 231/01, e deve quindi essere tale da assicurare anzitutto l'effettività dei controlli nel rispetto del principio dell'indipendenza (vedi paragrafo successivo) in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Infine, si ritiene precisa che ancorché si parli spesso dell'OdV come di un organo interno, questo termine va inteso nell'accezione di "parte interna del sistema"; ritenendo che è lecito avere sia OdV totalmente interni, che misti o anche solo totalmente esterni.

5.11.2. Principi e Compiti dell'OdV Interno

All'OdV Interno fanno capo una serie di attività, sostanziate nella procedura PG-13 GESTIONE ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO, che si possono così sintetizzare:

- *vigilanza* sull'osservanza e sull'effettività del Modello;
- *raccolta* e *accertamento* di tutte le informazioni necessarie in merito a eventuali condotte illecite, e proposizione delle conseguenti sanzioni;
- *disamina* in merito all'*adeguatezza* del Modello, ovvero alla sua effettiva capacità di prevenire le violazioni rispetto al Modello stesso;
- *analisi* circa il *mantenimento* nel tempo dei requisiti del Modello;
- *cura* del necessario *aggiornamento* del Modello, attraverso la proposizione di proposte di adeguamento dello stesso e la verifica dell'effettivo recepimento o almeno attenta valutazione delle soluzioni proposte da parte dell'organo dirigente.

L'insieme di tali attività configura quello che, a completamento di quanto espresso nella sezione dedicata alla gestione e al controllo operativo, è possibile definire come un ulteriore livello di monitoraggio del sistema, in quanto deve vigilare anche sulle decisioni adottate dall'organo dirigente, sull'assegnazione delle risorse e sull'applicazione delle procedure di controllo dell'ente.

In questa sede occorre invece soffermarsi sui **requisiti** e sulle competenze tecniche che deve possedere l'Organismo di Vigilanza per poter assolvere ai propri compiti:

- **Autonomia e indipendenza.** I requisiti di autonomia e indipendenza dell'OdV Interno si riferiscono alla funzionalità dell'Organismo e allo svolgimento dei compiti attribuitigli dalla normativa. Si richiede quindi anzitutto l'*autonomia dell'iniziativa di controllo* da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque soggetto dell'ente, e in particolare dell'organo dirigente. È essenziale, inoltre, che all'OdV Interno non siano attribuiti compiti operativi all'interno dell'azienda, che potrebbero minarne l'obiettività in sede di verifica del Modello. Nel caso di organismi composti da soggetti sia *esterni* sia *interni all'ente*, poiché questi ultimi, come tali, non sono totalmente indipendenti da esso, il grado di indipendenza dell'OdV dall'ente dovrà essere valutato nella sua globalità. Come già accennato però la normativa prevede che l'organo dirigente sia esso stesso l'OdV Interno nelle piccole realtà; evidentemente il legislatore ha scelto di derogare a tale principio nelle piccole realtà, per non gravarle di un ulteriore oneroso adempimento.
- **Professionalità.** Il requisito della professionalità attiene il complesso delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti che l'OdV Interno deve possedere per svolgere efficacemente i suoi compiti, ricomprendendo metodologie e tecniche specifiche proprie sia dell'attività ispettiva che dell'attività di analisi dei sistemi di controllo, oltreché competenze giuridiche e in particolare penalistiche. Per l'acquisizione di tali conoscenze e strumenti, l'OdV Interno può e deve avvalersi di tutte le risorse aziendali competenti e quindi nel nostro caso soprattutto del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, esperienza di questi ultimi anni ha insegnato di fatto che aziende che già avevano un OdV Interno per gli altri reati hanno scelto di avvalersi di consulenti esterni per la parte di salute e sicurezza, o in qualche raro caso di integrare l'OdV Interno con un tecnico esperto in questa materia. Quelle che hanno implementato il MOG per i soli reati legati alla SSL hanno scelto direttamente un soggetto con le qualità professionali adeguate a monitorare questi aspetti.
- **Continuità di azione.** La continuità di azione dell'OdV Interno si pone come requisito necessario al fine di poter garantire il corretto svolgimento dei suoi compiti e, quindi, l'idoneità e l'efficacia del Modello. Per le aziende di



**SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)**

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

medie e soprattutto grandi dimensioni porta di fatto a prevedere l'OdV Interno in termini di struttura aziendale fissa con il compito esclusivo di vigilare a tempo pieno sull'efficacia e corretta funzionalità del MOG.

5.11.3. Funzioni di Controllo e Funzioni Sanzionatorie dell'OdV Interno

L'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti relativamente ai soggetti a cui affidare le funzioni di controllo e le funzioni sanzionatorie proprie dell'OdV individua nel UOC Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico il soggetto quale, rappresentando l'Alta Direzione, assicura "l'attuazione, la gestione e l'aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza" affidando pertanto ad esso le funzioni ispettive e di controllo.

Contestualmente affida le funzioni sanzionatorie proprie dell'OdV, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari costituito con deliberazione del Direttore Generale e delle disposizioni del Capo V "norme disciplinari" del C.C.N.L. del personale del comparto sanità, sottoscritto in data 01/09/1995.

5.12. Auditor interni

L'Auditor, viene nominato con apposito atto da parte del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGSL) e l'insieme degli Auditor Interni nominati costituiscono il Team Audit Aziendale. Questo Team viene coordinato dal Lead Auditor – cd. Responsabile Team Audit.

I compiti propri dell'Auditor sono riassumibili in:

- Verificare l'applicazione e l'efficacia del SGSL;
- Verificare la conformità del SGSL ai requisiti della norma di riferimento;
- Verificare la conformità del SGSL alla normativa cogente;
- Verificare il processo di attuazione delle azioni preventive e/o correttive;
- Operare in conformità alle procedure di audit (vds. PG-14 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AUDIT INTERNI)

L'esercizio delle attività di cui sopra sono sostanziate nella procedura PG-14 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AUDIT INTERNI

5.13. Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale opera in staff alla Direzione Generale e in qualità di organo tecnico fornisce supporto alla Direzione Strategica in campo normativo, tecnico, organizzativo per l'applicazione in Azienda delle misure di protezione della salute e per la sicurezza, provvede allo svolgimento dei compiti indicati all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., e ai controlli e monitoraggi ambientali nei luoghi di lavoro e per attività lavorative a rischio, nonché alla formazione specifica in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro.

In particolare, le attività della U.O.C. consistono in:

- supporto e collaborazione con i delegati del DdL, avviando sia il supporto tecnico, normativo ed organizzativo, che il monitoraggio delle attività svolte in seno alle deleghe;
- supporto e collaborazione con la UOC IPM;
- supporto ai Responsabili affidatari della stesura di capitolati di gara (UOC Provveditorato, UOC IPM e UOC Ingegneria Clinica) per l'adempimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione previsti all'articolo 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- collaborazione con l'Esperto in Radioprotezione in applicazione delle norme dettate dal D.Lgs. 101/2020;
- collaborazione con l'A.S.L. (Addetto Sicurezza Laser) in applicazione alle normative vigenti in materia di ROA (coerenti e incoerenti);
- collaborazione con l'Esperto Responsabile della sicurezza in RM e con il Medico Radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM in applicazione del DM 10 agosto 2018;
- collaborazione con i Medici Autorizzati;
- partecipazione e supporto alle attività dei Medici Competenti;
- proposta del piano di formazione aziendale per i lavoratori in tema di prevenzione e protezione, redazione della documentazione a supporto per l'accreditamento istituzionale, coordinamento scientifico e redazione di materiale didattico;



**SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)**

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi compresi quelli da interferenza ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, anche ai fini della redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR);
- elaborazione e redazione di misure preventive e protettive e di procedure in sicurezza aziendali attraverso il coordinamento e la partecipazione ai gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici aziendali per la Sicurezza;
- programmazione, coordinamento delle attività di monitoraggio ambientali e biologici;
- esecuzione di monitoraggi ambientali microbiologici;
- esprimere consulenze e pareri per la sicurezza nei seguenti ambiti:
 - tecnico e normativo per la tutela della salute e della sicurezza;
 - sicurezza nei lavori affidati in appalto;
 - gestione delle emergenze;
 - dispositivi di protezione individuale;
 - attrezzature di lavoro;
 - prodotti e preparati chimici;
 - riordinamento ed aggiornamento dei luoghi di lavoro;
- partecipazione attiva alle attività di coordinamento della prevenzione delle infezioni ospedaliere, anche a supporto del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO);
- partecipazione a tavoli di coordinamento per il rischio clinico con la UOC Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico;
- analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali:
 - elaborazione di dati di epidemiologia occupazionale;
 - raccolta informazioni su ogni singolo episodio di infortunio sul lavoro;
 - emissione di documenti statistici aziendali sugli infortuni sul lavoro;
 - assistenza e collaborazione con il Medico Competente nei casi di malattia professionale
- sopralluoghi presso i luoghi di lavoro programmati ai fini della valutazione dei rischi con la successiva individuazione di interventi migliorativi;
- interventi urgenti nei luoghi di lavoro e/o in situazioni di emergenza:
 - in caso di infortunio;
 - in caso di interventi degli Organi di Vigilanza;
 - su richiesta della Direzione Strategica.

5.14. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Il servizio di prevenzione e protezione prevede la presenza (articolo 2, comma 1, lettera f) di un responsabile (RSPP), che corrisponde ad una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione risponde direttamente al datore di lavoro e ha il compito di coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione.

L'RSPP assolve ai seguenti compiti:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori (PG-10 GESTIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE);



**SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)**

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Nell'espletare le sue mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà tenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza (art. 33, comma 2, D. Lgs. 81/2008).

Al fine di adempiere all'incarico, Il Datore di Lavoro (o i Datori di Lavoro) provvedono ad informare costantemente l'RSPP su:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

5.15. Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione

L'ASPP è una "figura di completamento", che affianca il RSPP nello svolgimento delle sue funzioni. La sua presenza all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione è prevista dal D.lgs. 81/08 che definisce l'ASPP come "il soggetto che possiede capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall'art. 32 del decreto stesso. Vale la pena ricordare che l'incarico è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Coordinato dal RSPP, l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione si occupa di svolgere una serie di compiti, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori ed in particolare, il soggetto collabora:

- all'individuazione dei fattori di rischio;
- alla valutazione dei rischi e stesura del DVR;
- all'individuazione delle misure adatte a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- all'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive scaturite dall'analisi dei rischi e contenute nel DVR, insieme all'indicazione dei DPI adottati e ai sistemi di controllo di tali misure;
- all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- alla stesura dei programmi di formazione dei lavoratori;
- alla partecipazione alle varie consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che dovessero rendersi necessarie nonché alla riunione periodica prevista dall'articolo 35 del D.lgs. 81/08;
- nel procedere all'informazione dei lavoratori secondo i dettami dell'articolo 36 del D. Lgs. 81/08.

Al fine di adempiere all'incarico, Il Datore di Lavoro (o i delegati del Datore di Lavoro) provvede ad informare costantemente l'ASPP su:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Nonché a fornire idonea formazione ai sensi dell'art. 32 comma 2 e 6 del D.lgs. 81/08.

La designazione avviene mediante specifica valutazione dell'operato



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

5.16. Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio è una figura della sicurezza introdotta dal D.M. 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002".

Viene individuata dal Datore di lavoro ed è incaricata dell'implementazione, gestione e monitoraggio dei processi aziendali in materia di sicurezza antincendio.

I suoi compiti sono:

- Pianifica, verifica e coordina le attività necessarie al mantenimento e/o al raggiungimento dei livelli di sicurezza antincendio previsti dalle norme di settore, con il supporto dei Delegati coinvolti nelle medesime.
- Collabora con il Datore di Lavoro nella individuazione degli obiettivi di miglioramento/adeguamento, e nella definizione degli indicatori e dei relativi criteri di misura per la sicurezza antincendio.
- Riceve ed organizza la documentazione in materia di Prevenzione Incendi prodotta dai Deleganti o Dirigenti secondo la procedura Aziendale del SGSL.
- Supporta il Datore di Lavoro, Delegato o Dirigente nell'organizzazione dei rapporti con servizi pubblici competenti in materia di Primo Soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
- Effettua interviste con il Datore di Lavoro e con i Delegati per identificare eventuali altre prescrizioni o accordi volontari sottoscritti dall'Azienda.
- Supporta il RSGSL nell'analisi delle attività soggette alle norme di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e conseguentemente individua i processi del Sistema relativi alla Gestione Antincendio da aggiornare e/o revisionare.
- Partecipa quale componente del Comitato di Crisi Aziendale.
- Verifica, controlla e propone l'aggiornamento al RSGSL del Sistema relativamente alla gestione delle emergenze.
- Riporta tali requisiti nell'apposito registro annotando le eventuali scadenze da rispettare.

5.17. Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria ha come obiettivo la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo quanto la legislazione vigente la prevede espressamente in relazione ad attività che, per la loro rischiosità, impongono di accertare l'idoneità del lavoratore alle mansioni a cui sarà adibito. La sorveglianza sanitaria è svolta dal medico competente e deve essere effettuata a spese del datore di lavoro (vds anche procedura PG12_SORSAN).

5.17.1. Medico Competente

Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che, collabora, secondo quanto previsto all'articolo 39, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto (articolo 2, comma 1, lettera h, D. Lgs. 81/2008).

L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Per svolgere le mansioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- Autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1971, n. 277;
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

vigore del presente decreto, svolgano le attività del medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.

A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni del medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo n. 299 del 19 giugno 1999 ss.mm.ii e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sopra descritti sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Le tipologie di visite sanitarie cui può essere sottoposto un lavoratore sono contenute nell'articolo 41, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e sono le seguenti:

- Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità al compito specifico;
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La cadenza della visita, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, una volta l'anno. Tale periodicità può assumere una cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità della mansione.

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, sulla base dei risultati degli esami effettuati, il medico competente esprime dei giudizi, che in ogni caso devono essere messi per iscritto e consegnati al datore di lavoro e al medesimo lavoratore.

Il medico competente può esprimere i seguenti giudizi:

- Idoneità;
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Inidoneità temporanea (deve essere indicata la durata);
- Inidoneità permanente.

In caso di idoneità parziale o inidoneità, il lavoratore ha il diritto di essere adibito, ove possibile, ad una mansione compatibile con il suo stato di salute.

5.18. Esperto responsabile della sicurezza in RM e medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM

Figure professionali introdotte con il DM 10 agosto 2018 che si occupano della gestione della sicurezza e della qualità in risonanza magnetica.

L'esperto responsabile deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali rese disponibili nella struttura, con particolare riferimento all'ingegnere clinico e/o biomedico laddove presente, il quale può sia in fase progettuale che in fase di esercizio collaborare con lo stesso, per contribuire ad una più efficace gestione in sicurezza degli impianti tecnologici risonanza magnetica.



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

L'esperto responsabile è la figura che si occupa di tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione legate al funzionamento dell'apparecchiatura e dei relativi impianti ad essa asserviti. Le sue attribuzioni sono:

- validazione del progetto esecutivo e in particolare della planimetria del sito RM;
- controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell'installazione delle apparecchiature e loro validazione;
- verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta;
- valutazione dei possibili incidenti all'interno del sito RM;
- stesura delle regole da seguire nei casi di emergenza nel sito;
- verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto;
- stesura e garanzia del rispetto delle norme interne di sicurezza e dell'esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di competenza;
- sorveglianza fisica dell'ambiente;
- segnalazione al datore di lavoro degli incidenti di tipo tecnico.

Il medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM (DM 10 agosto 2018, "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica"- GURI Serie Generale n.236 del 10.10.2018.) tiene conto delle competenze e delle necessità operative dei medici responsabili della struttura diagnostica, degli altri utilizzatori dell'apparecchiatura, compresi i medici specialisti non di area radiologica (cardiologi, neurologi ecc.).

In sostanza, il medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati allo svolgimento in sicurezza dell'esame diagnostico. Le sue attribuzioni sono:

- stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di specifica competenza;
- stesura dei protocolli per il corretto espletamento degli esami;
- stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale;
- segnalare gli incidenti di tipo medico al datore di lavoro.

5.19. Addetto alla Sicurezza Laser

Il TUS - capo V - allegato XXXVII, parte II, definisce, tra l'altro, l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di eseguire la valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni in conformità alle norme tecniche in vigore (CEI, IEC, EN). Le norme CEI EN 60825 e CEI 76-6 che identificano, tra le diverse figure di responsabilità, 1' "Addetto alla Sicurezza Laser (A.S.L.)" come "persona che possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai laser e ha la responsabilità di supervisione sul controllo di questi rischi".

All' "Addetto Sicurezza Laser" vengono assegnati i seguenti compiti, d'intesa con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con l'U.O.C. Area Gestione Tecnica secondo le rispettive competenze:

- valutazione dei rischi relativi all'installazione di apparecchiature laser;
- delimitazione della "Zona laser controllata" e individuazione con apposita segnaletica;
- scelta dei dispositivi di protezione individuale adatti a ciascuna sorgente;
- effettuazione della valutazione delle condizioni di sicurezza dell'ambiente e degli operatori, sia in fase di acquisto che durante l'utilizzo della sorgente;
- partecipazione all'attività di formazione del personale operatore;
- effettuazione dei tests di accettazione di ogni sorgente e dei controlli periodici di sicurezza;
- analisi degli infortuni e incidenti che riguardano le apparecchiature laser;
- definizione delle procedure di sicurezza;
- definizione e mantenimento del programma di assicurazione della qualità (Norma CEI 76-6);

5.20. Radioprotezione e Fisica Sanitaria

5.20.1. Medico Autorizzato



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

Il Medico Autorizzato (articolo 4, comma 3, lettera a D. Lgs 230/95 e ss.mm.ii.), come da definizione normativa è il *"...medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto..."*.

Nella fattispecie, le attività del Medico Autorizzato sono:

- Sorveglianza medica dei lavoratori esposti rientranti nella categoria A e B;
- Sorveglianza medica delle squadre speciali di intervento;
- Sorveglianza medica eccezionale.

5.20.2. Esperto di Radioprotezione

Esperto di radioprotezione (figura equivalente all'esperto qualificato di cui al D.Lgs 230/1995)

L'esperto di radioprotezione è la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.

Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.

Art. 243 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860;
- b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 così come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017;
- c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187;
- d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche

1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

DEFINIZIONE

Art. 7. Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Definizioni

39) «esperto di radioprotezione»: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130;

ATTRIBUZIONI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

I compiti dell'esperto di radioprotezione sono individuati all'art. 130.

Rif. Normativi Art. 130 Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79).

L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:

- **effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);**

Art. 109. **Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett.b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).**

1. *I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovrintendono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di*



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- esso.
2. *Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente:*
 - a) *la descrizione della natura e la valutazione dell'entità dell'esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell'impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica;*
 - b) *le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.*
 3. *Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all'esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:*
 - a) *descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;*
 - b) *organizzazione del lavoro;*
 - c) *mansioni cui sono adibiti i lavoratori;*
 - d) *ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'esperto di radioprotezione.*
 4. *Il datore di lavoro comunica altresì preventivamente all'esperto di radioprotezione le variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all'organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.*
 5. *La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.*
 6. *Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze:*
 - a) *provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;*
 - b) *provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;*
 - c) *predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;*
 - d) *forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;*
 - e) *provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);*
 - f) *provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;*
 - g) *forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l'accesso alla documentazione di cui all'articolo 132 concernente il lavoratore stesso.*
 7. *Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i*



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

dispositivi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d) .

8. *I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all'esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.*
9. *I datori di lavoro trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all'articolo 126.*
10. *I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l'esperto di radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito delle rispettive competenze. L'esperto di radioprotezione e, ove nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo.*
11. *Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.*
 - effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
 - procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
 - effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
 - effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all'articolo 155;
 - effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
 - procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori;
 - verifica che il personale di cui all'articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
 - svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
 - assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
 - nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
 - nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l'organizzazione radioprotezionistica adottata;
 - nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all'esercizio della pratica;
 - nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
 - nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
 - nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
 - nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
 - nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;
 - nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;

Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l'esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:

- svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.

La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c), anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

Art. 125. Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Sorveglianza fisica (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 32, 1 comma, lettera d), 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 75).

1. *La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione è effettuata quando le attività svolte comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.*
2. *I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente decreto assicurano la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 133, comma 9, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 109, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all'articolo 131,*

La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

L'esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 ; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

L'esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno precedente.

In caso di cessazione dall'incarico, l'esperto di radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico.

RELAZIONE ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Rif. Normativo Art. 131. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 37; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 80).

In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:

- a. l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- b. la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;
- c. la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 130, che deve essere almeno annuale;
- d. tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

all'articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione;

- e. la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui sopra, si assicura altresì che l'esperto di radioprotezione trasmetta al medico autorizzato i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all'articolo 130, comma 8.

Articolo 130 co.8.

L'esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

DOCUMENTAZIONE SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE

Rif. Normativo Art. 132. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).

L'esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:

- la relazione di cui all'articolo 109, comma 2 e all'articolo 131, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 130, comma 1, lettera b) , numero 1), e comma 9; b) le valutazioni di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c) , nonché i verbali di controllo di cui al medesimo articolo 130, comma 1, lettera b) , numeri 3) e 4);

Art. 109. Co. 2

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente: a) la descrizione della natura e la valutazione dell'entità dell'esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell'impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica; b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.

- i verbali dei controlli di cui all'articolo 130, comma 1, lettera b), numero 2), e dei provvedimenti di intervento da lui prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
- le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;
- le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 124, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione;
- i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
- Per i lavoratori di cui agli articoli 112 e 115 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni professionali individuali, con le modalità stabilite nell'allegato di cui al comma 6.
- Il datore di lavoro conserva:
 - per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
 - sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
 - sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f) ;



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio tossicologiche utilizzate dall'esperto di radioprotezione ai fini delle valutazioni di competenza.
- Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f) è consegnata al medico autorizzato che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 140, all'INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 140, comma 3.
- In caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.
- L'allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, sono stabilite le modalità per l'istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell'allegato XXIII.

NOMINA ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Rif. Normativo Art. 128. Nomina esperto di radioprotezione (direttiva 59/2013/ EURATOM, articolo 82; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 77).

Il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione.

La lettera di incarico all'esperto di radioprotezione e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato devono essere conservate dal datore di lavoro ed esibite, su richiesta, agli organi di vigilanza. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 129, scelto d'intesa con l'esperto di radioprotezione e che opera sotto la responsabilità di quest'ultimo secondo le direttive e le procedure scritte dallo stesso definite.

Il datore di lavoro fornisce i mezzi e le informazioni e assicura le condizioni necessarie all'esperto di radioprotezione per lo svolgimento dei suoi compiti.

Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolve dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106.

In caso di cessazione dell'incarico di esperto di radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la continuità della sorveglianza fisica e fornire all'esperto di radioprotezione subentrante e all'esperto di radioprotezione che ha cessato l'incarico i risultati delle misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 130, comma 11.

ABILITAZIONE

Rif. Normativo Art. 129. Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78).

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione.

In detto elenco sono iscritti d'ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 78 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo)

1. *Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:*
 - a. *abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV;*
 - b. *abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo*



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

- solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;*
- c. abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).*
2. *L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.*
3. *Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.*

L'elenco degli esperti di radioprotezione è ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

- a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
- b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 10⁴ neutroni al secondo;
- c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all'articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all'interno di strutture sanitarie;
- d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

6. Documenti collegati alla procedura


PT-01 "Regolamento aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (adottato con deliberazione n. 739 del 09.06.2014. Modifiche ed integrazioni)



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022

7. Rappresentazione ed articolazione dell'organigramma Aziendale della Sicurezza





SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO - VASTO - CHIETI)

PG-02 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Rev.00 del 01.08.2022